



CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICOLARE

(Convenzione n° del)

TRA

L'Università degli Studi di Ferrara, con sede in Via Ariosto 35, 44121 Ferrara (FE), codice fiscale n. 80007370382, nel prosieguo del presente atto denominata "Soggetto promotore", rappresentata dalla dott.ssa Federica Danesi, Responsabile della Ripartizione Tirocini, placement e alta formazione, autorizzata alla firma del presente atto dal Direttore Generale, Dott. Marco Pisano, con DD Rep n. 1489/2022 Prot n. 299932 del 28/09/2022;

E

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova, con sede legale in Mantova, Strada Lago Paiolo 10, C.F./P.I. 01736140201, Pec: protocollo generale@pec.asst-mantova.it, nel prosieguo del presente atto denominata "Soggetto ospitante" rappresentata dalla Dott.ssa Anna Gerola in qualità di Direttore Generale;

di seguito per brevità denominati/e singolarmente/collettivamente "la Parte/le Parti"

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi richiamati all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, le Università possono promuovere tirocini curriculari in impresa a beneficio delle studentesse e degli studenti iscritti ai propri Corsi di Studio

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto

Il Soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture, in relazione alla compatibilità organizzativa e considerando le finalità formative del tirocinio, i soggetti provvisti di progetto formativo individuale (vedasi art. 2), in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante", per lo svolgimento di tirocini curriculari promossi dall'Università di Ferrara

Il tirocinio sarà avviato per studenti iscritti a Corsi di Studio dell'Università.

Articolo 2 - Finalità e contenuti

Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) L 196/1997, si configura come completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici e/o di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo, pertanto non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor aziendale designato dal soggetto ospitante.

Per l'avvio di ciascun tirocinio in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- nominativo tirocinante;
- nominativo tutor accademico;
- nominativo tutor aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante ed eventuali attività compatibili con lo svolgimento da remoto;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle coperture assicurative, gli estremi identificativi delle assicurazioni per la responsabilità civile e contro gli infortuni sul luogo di lavoro.

Articolo 3 - Doveri del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo seguendo le indicazioni delle/dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi evenienza.
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- utilizzare i mezzi di protezione eventualmente necessari;
- ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento adottato dalla medesima ai sensi dell'art. 54 del Dlgs 165/2001 ed in conformità al DPR n. 62 del 16.04.2013, disponibile sul sito: <https://www.asst-mantova.it/amministrazione.trasparente>;
- rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal Regolamento (UE) 679/2016 e dal D. Lgs. n.196/2003, così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 101/2018 sulla privacy.

Qualora si verificassero, da parte del soggetto tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione alla/al tutor incaricato dal soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del soggetto tirocinante questi è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Articolo 4 – Misure in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro

In materia di sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del soggetto ospitante, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Premesso che tra l'Ateneo ed il Soggetto ospitante sarà necessario un reciproco scambio di informazioni relative alla sicurezza, è onere di quest'ultimo:

- rispettare la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e le disposizioni specifiche riguardanti eventuali fasi emergenziali;
- provvedere alla dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e addestrare il tirocinante all'uso dei dispositivi stessi e delle attrezzature di lavoro conformemente alle disposizioni impartite per la sua sicurezza.

Per i tirocinanti frequentanti corsi di laurea per le professionali sanitarie e dell'area medica¹:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08: formazione GENERALE e SPECIFICA: a carico del Soggetto promotore.

E' onere del Soggetto ospitante (ove necessario) integrare la formazione del tirocinante sui rischi connessi allo svolgimento dell'attività di tirocinio nelle proprie strutture.

b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08 (se prevista in relazione alla mansione da svolgere e in funzione degli eventuali specifici rischi di esposizione): a carico del Soggetto ospitante.

- Il Soggetto promotore, tramite coordinamento tra i rispettivi servizi di sorveglianza, si rende disponibile a fornire certificazione di idoneità alla mansione per visite già eseguite nell'ambito della frequenza ai laboratori.
- Gli eventuali esami di laboratorio o clinici non previsti nell'ambito della sorveglianza sanitaria dell'ente promotore sono a carico del Soggetto ospitante.
- Al Medico Competente del soggetto ospitante, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il tirocinante dovrà consegnare in copia i documenti previsti dal Protocollo di sorveglianza sanitaria della Struttura ospitante, compresa la Certificazione di idoneità sanitaria rilasciata dall'ente di provenienza qualora sottoposto a sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi lavorativi connessi.

c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08: a carico del soggetto ospitante, riguardo a:

- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e

antincendio) a lavoratori interni all'azienda;

- rischio intrinseco aziendale.

Per i tirocinanti frequentanti altri corsi di studio²:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08: formazione GENERALE e SPECIFICA: a carico del Soggetto promotore.

E' onere del Soggetto ospitante (ove necessario) integrare la formazione del tirocinante sui rischi connessi allo svolgimento dell'attività di tirocinio nelle proprie strutture.

b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08 (se prevista in relazione alla mansione da svolgere e in funzione degli eventuali specifici rischi di esposizione): a carico del Soggetto ospitante, ferma restando la possibilità di acquisire da parte dello stesso, tramite coordinamento tra i rispettivi servizi di sorveglianza, la certificazione di idoneità alla mansione per visite già eseguite nell'ambito della frequenza ai laboratori.

Qualora fosse necessario estendere il percorso di tirocinio ad attività con esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti e frequenza delle "zone classificate" (Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia) le Parti si impegnano ad avviare un'azione di coordinamento al fine di ottemperare agli obblighi stabiliti dagli art.112, 113 e 115 del D. Lgs.101/2020.

Gli obblighi a carico del tirocinante sono declinati nel progetto formativo.

Il Soggetto promotore garantisce che gli studenti tirocinanti del Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia sono sottoposti a visita di idoneità preventiva in relazione al tipo di rischio connesso all'attività e a sorveglianza fisica e sanitaria di cui agli artt.39 e 41 del D.Lgs n.81/2008 e degli artt. 135-136-137 del D.Lgs.101/2020.

La Sorveglianza Sanitaria della Radioprotezione e le funzioni di Medico Autorizzato, la Sorveglianza Fisica della Radioprotezione e la Funzione di Esperto di Radioprotezione vengono assicurate dal Soggetto promotore (D.Lgs 101/2020), che si rende garante della custodia e compilazione a norma di legge della Scheda Personale Dosimetrica istituita per ciascuno studente, nonché dei referti relativi e di ogni documentazione di carattere sanitario, conservati nel Documento Sanitario personale di ciascuno studente.

Al Soggetto ospitante verrà inviato tempestivamente, prima dell'inizio del tirocinio, copia del giudizio di idoneità, rilasciato dal Medico Autorizzato del soggetto promotore. Inoltre il Soggetto ospitante ed il Soggetto promotore assicurano, preventivamente, adeguati contatti tra i rispettivi Esperti di Radioprotezione, per la raccolta e scambio d'informazioni necessarie per:

- la definizione dei vincoli di dose, in accordo con il Soggetto promotore ed il Soggetto ospitante;

- la valutazione e le stime di rischio associate alle attività svolte, sulla base della trasmissione da parte del Soggetto promotore delle zone e delle attività che lo studente è chiamato a svolgere nell'ambito del tirocinio e della durata temporale della frequenza

Il Soggetto ospitante si fa carico di:

- fornire i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale e dei dispositivi di protezione personale anti-x.
- effettuare la trasmissione dei dati dosimetrici all'Esperto di radioprotezione nominato dal Soggetto promotore. In caso di classificazione di categoria A degli allievi, il Soggetto promotore garantisce l'istituzione del libretto personale di radioprotezione.
- formazione/informazione specifica in relazione alle specifiche attività da svolgere in zona classificata ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 101/20 lettera d, nonché della tempestiva comunicazione in caso di eventi radiologici anomali.

Il Soggetto promotore garantisce che è stata effettuata la formazione e che gli allievi sono edotti, nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, in merito alle norme di protezione sanitaria e alle altre informazioni di cui all'art.111 del D.Lgs 101/20.

Il soggetto promotore istituirà e terrà aggiornato, per tutti gli allievi classificati, il libretto personale di radio-protezione.

Se la frequenza sarà inferiore a 2 mesi l'assegnazione del dosimetro sarà fornito secondo accordi tra i servizi di Fisica Medica dei due Enti. In caso contrario i dosimetri saranno forniti dal soggetto ospitante in accordo con l'EDR del Soggetto promotore.

I riferimenti per coordinare le attività di radioprotezione inerenti la Sorveglianza fisica per soggetto ospitante e soggetto promotore sono rispettivamente:

- Dr Barai Giampietro, Responsabile servizio di Fisica medica, mail: fisicamedica@asst-mantova.it
- Servizio di Fisica Medica, Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, mail: radioprotezione@ospfe.it
- Il riferimento per comunicazioni inerenti la Sorveglianza Medica presso il soggetto promotore è radioprotezione@unife.it.

Articolo 5 - Assicurazioni

Per le attività previste dal tirocinio, il soggetto promotore garantisce a favore dei soggetti tirocinanti:

- a. copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL - gestione per conto dello Stato di cui al DPR 1124/65 e DPR 156/99, art.2;
- b. polizza infortuni integrativa;
- c. polizza responsabilità civile per i danni che dovessero essere involontariamente causati a terzi (persone e/o cose).

In caso di sinistro occorso al soggetto tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante è obbligato a segnalare immediatamente l'evento al soggetto promotore, onde consentire

allo stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.

Articolo 6 - Trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente Convenzione, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Convenzione medesima, si danno reciprocamente atto di adempiere, per quanto di rispettiva competenza, agli obblighi derivanti dal rispetto delle norme poste a protezione dei dati personali, in particolare dal Regolamento (UE) 2016/679 ("RGPD") e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Le Parti, in qualità di Titolare autonomo per i dati di propria competenza, avranno cura che le informazioni ed i dati eventualmente assunti in esecuzione del presente accordo siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi dello stesso, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

Le Parti si impegnano, altresì, a garantire e a far garantire la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze, anche afferenti altre proprie attività, di cui le unità di personale coinvolte siano venute a conoscenza.

L'Università, nell'ambito della presente Convenzione, è Titolare dei dati personali trattati per erogare un percorso formativo per i propri studenti (ivi compreso lo svolgimento di un tirocinio curricolare) e ad attestarne il raggiungimento degli obiettivi formativi.

Titolare del trattamento finalizzato all'erogazione è l'Università degli Studi di Ferrara, Via Ariosto 35 – 44121 Ferrara; e-mail: rettore@unife.it – PEC: ateneo@pec.unife.it – Tel. 0532293242. Il Responsabile della protezione dei dati è Lepida S.c.p.A., Via della Liberazione 15 – 40128 Bologna (BO), e-mail: dpo-team@lepidita.it – PEC: segreteria@pec.lepidita.it – Tel. 0516338844.

Per quanto riguarda la realizzazione di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica, di esclusiva competenza del soggetto ospitante, ritenute necessarie per favorire la realizzazione delle attività di insegnamento teorico pratico, nonché per facilitare l'uso dei propri servizi, (quali ad esempio il servizio mensa, rilascio badge per accedere alla struttura che eroga il tirocinio, ecc.), il soggetto ospitante è Titolare autonomo dei dati personali trattati.

Il soggetto ospitante è altresì Titolare dei dati personali, anche di natura particolare che, in ossequio al principio di necessità e proporzionalità, siano eventualmente trattati dallo studente per l'esecuzione di attività richieste nell'ambito delle attività di tirocinio/stage o attività professionale prestata.

In tale qualità, ove necessario, il soggetto ospitante, quale titolare del trattamento per i dati di propria competenza, designerà i tirocinanti che svolgono le attività curriculari presso la propria sede, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali di cui potrebbero venire a conoscenza, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii..

Questi soggetti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e osservare diligentemente le istruzioni impartite dal titolare secondo le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.

In tale qualità il soggetto ospitante si impegna a istruire, ai sensi dell'art. 29 del RGPD e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., gli studenti dell'Università quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali di cui potrebbero venire a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio.

Titolare del trattamento è la ASST di Mantova, strada Lago Paiolo, 10, 46100 – Mantova. E-mail: protocollogenerale@asst-mantova.it. PEC: protocollogenerale@pec.asst-mantova.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dalla ASST di Mantova è il seguente soggetto: DPO: Liguria Digitale S.p.a. P.IVA: 02994540108 Via/Piazza: Parco Scientifico e Tecnologico di Genova – Via Melen, 77 CAP: 16152 Comune: Genova Nominativo del DPO: NICOLA FARAVELLI email: dpo@asst-mantova.it

Le informative complete redatte ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE sono consultabili sui siti web dei singoli Titolari.

Articolo 7 - Durata, rinnovo e recesso

La presente convenzione ha durata di tre anni, a decorrere dalla data di perfezionamento con possibilità di proroga per ulteriori periodi di pari durata, sulla base della sottoscrizione, tra le parti, di un ulteriore atto.

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta elettronica certificata (PEC).

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività di tirocinio in essere, come indicato nei singoli progetti formativi.

Articolo 8 - Rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione

Le Parti, nell'esecuzione del presente accordo, si impegnano a rispettare i principi generali e le norme in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a prevenire e a contrastare i fenomeni corruttivi e ad evitare la commissione di reati/illeciti, sulla base di quanto previsto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, di aver adottato propri codici etici e/o di comportamento, pubblicati nei rispettivi portali istituzionali nella sezione Amministrazione Trasparente, e di impegnarsi ad adottare comportamenti conformi alle previsioni contenute nei documenti citati.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si fa riferimento alle norme del codice civile e ad ogni altra disposizione normativa vigente in materia.

Articolo 9 - Foro

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente convenzione.

Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

Articolo 10 - Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione è redatta in un unico originale ed è conservata dall'Università degli Studi di Ferrara. Il soggetto ospitante ne conserva una copia presso la propria sede.

La presente convenzione sarà registrata a taxa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131 del 26.04.86, a spese della parte che chiederà la registrazione.

La presente convenzione, soggetta ad imposta di bollo, ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, sarà assolta in modo virtuale a cura dell'Università degli Studi di Ferrara giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Ferrara.

Dichiarazione resa dalle Parti ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 455 del 28/12/2000

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.



**Università
degli Studi
di Ferrara**

Per l'UNIVERSITÀ DI FERRARA
*LA RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE
TIROCINI, PLACEMENT E ALTA FORMAZIONE*
(Dott.ssa Federica Danesi)

Per IL SOGGETTO OSPITANTE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Dott.ssa Anna Gerola)

(documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)

¹ Classi di laurea ricomprese in questo punto: LM-41 Laurea in Medicina e Chirurgia; LM-46 Odontoiatria e Protesi Dentaria; L-SNT1 Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica, L-SNT2 Professioni Sanitarie della Riabilitazione, L-SNT3 Professioni Sanitarie Tecniche, LM-SNT1 Lauree Magistrali nelle Scienze Infermieristiche e Ostetriche, LM-SNT2 Lauree Magistrali nelle Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, LM-SNT3 Lauree Magistrali nelle Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche.

² Per tutte le classi di laurea non indicate nel precedente punto comprese: L-2 Biotecnologie, L-13 Scienze Biologiche, L-22 Scienze delle Attività Motorie e Sportive, L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche, LM-6 Lauree Magistrali in Biologia, LM-7 Lauree Magistrali in Biotecnologie Agrarie, LM-8 Lauree Magistrali in Biotecnologie Industriali, LM-9 Lauree Magistrali in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche, LM-54 Lauree Magistrali in Scienze Chimiche, LM-60 Lauree Magistrali in Scienze della Natura, LM-67 Lauree Magistrali in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate.